



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2668 del 2009, proposto da: Letteriello Giuseppina, Blasi Addolorata, Blundo Raffaella, Brida Marialetizia, Caffaro Maurizio Gerardo, Caggiano Anna, Caponigro Maria Grazia, Ciasullo Antonietta, Cuozzo Giuseppe, D'Ambrosio Alessandra, De Cristofaro Sara, Di Napoli Carmen, Giannetti Angela, Losanno Giannamaria, Megliola Michele, Ruggiero Nicolina, Sanseverino Maria Anna Rita, Vitale Maria, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco De Beaumont, Antonella Losanno, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Tania La Valle in Roma, via Monti di Pietralata, 75 Int 8; ;

contro

Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Circolare del MIUR n. 40 del 15 gennaio 2009 recante iscrizioni alle scuole d'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado riguardanti l'a.s. 2009/2010, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Istruzione, Università e Ricerca;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, non sussistono le ragioni, previste dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, atteso, inoltre, che il ricorso, ad un sommario esame, appare fondato, avuto riguardo alla censura con cui i ricorrenti fanno valere che la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 15 gennaio 2009, n. 4, nella parte in cui all'art. 3.1 stabilisce che in sede di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado "le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all'insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all'insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le disponibilità di organico (inglese potenziato)", appare delineare una disciplina dell'istituto del cd. "inglese potenziato" in assenza della disciplina di dettaglio da adottarsi con norma regolamentare ancora in corso;

Rilevato che, pertanto, l'Amministrazione dell'istruzione dovrà riesaminare la predetta Circolare n. 4 del 2009 nella parte in cui, in assenza della anzidetta adozione della disposizione regolamentare, non ha disposto che, pur permanendo la rilevanza dell'insegnamento della lingua inglese, le famiglie possano continuare a scegliere anche l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria diversa dall'inglese, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

Rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria per l'udienza del 23 aprile u.s., il d.l. n. 112/2008 non sembra autorizzare, nell'ottica della realizzazione di economie di spesa, lo stravolgimento dei principi che regolano i rapporti tra le fonti nell'ordinamento giuridico;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame della Circolare n. 4 del 2009, nel punto in motivazione indicato.

Spese al definitivo (Ric. n. 2668/2009).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Massimo Luciano Calveri, Consigliere

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2009

IL SEGRETARIO